

E.P. del  
25/05/2017

**Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica**  
**Tribunale di Catania**

**Atto di esposto e contestuale denuncia-querela**

Il sottoscritto Carlo Caputo, nato a Paternò l'8 giugno 1978, Codice Fiscale CPTCRL78H08G371G, residente in Belpasso alla Via Vincenzo Bellini n. 28, in proprio ed anche nella qualità di Sindaco del Comune di Belpasso, espone quanto segue.

Il presente atto ha quale scopo di porre all'attenzione di Codesto Ecc.mo Procuratore della Repubblica accadimenti che si inseriscono nell'ambito della vicenda relativa all'apertura della Farmacia comunale di Belpasso assegnata in prelazione dalla Regione Siciliana, affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti e venga valutata la sussistenza di eventuali profili di penale rilevanza.

Sul punto, per una migliore comprensione della vicenda, si rappresentano i seguenti

**FATTI**

La Regione Siciliana, con decreto assessoriale del 12 marzo 2009 n. 393, nel definire ed approvare la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Belpasso, ha istituito – in aggiunta alle cinque sedi già esistenti – una VI Sede Farmaceutica (delimitandola in relazione alla “... *porzione di territorio delimitata a nord dal confine territoriale dell'area relativa alla prima sede e sul lato sud, con inizio dal confine territoriale ovest verso est, tutta la porzione di territorio posta a nord delle seguenti strade, strade incluse: Strada Provinciale 135 sino ad incrociare il sottopassaggio con la Strada Statale 284 – Strada Provinciale 3/III, tratto fino al confine territoriale est – Strada Statale 284 fino al bivio Valcorrente ...*”).

Ricorrendone i presupposti di legge, la gestione di tale VI sede farmaceutica di nuova istituzione, con nota dipartimentale del 15 giugno 2009 n. 0201, è stata offerta al medesimo Comune di Belpasso, “in prelazione” ai sensi e degli articoli 9 e 10 della legge n. 475/68 e 10 della legge n. 362/91.

Il Comune di Belpasso – attivandosi nei perentori termini a tal fine previsti dalla normativa di riferimento – con deliberazione del proprio Consiglio Comunale del 5 agosto 2009 n. 57 (immediatamente esecutiva e notificata in Assessorato il successivo 7 agosto 2009), ha dichiarato di

esercitare il diritto di prelazione, decidendo per l'effetto di assumere la gestione diretta di tale VI sede farmaceutica "di nuova istituzione", prevista dalla pianta organica revisionata ed approvata dall'Assessorato Regionale col decreto su menzionato.

L'Assessorato Regionale della Sanità - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 "Farmaceutica", col D.D.G. del 7 settembre 2009 n. 01801/09, ha quindi assegnato al Comune di Belpasso la titolarità della predetta VI Sede Farmaceutica.

Il Comune di Belpasso, a tal punto, avendo dato un primo ed ulteriore impulso alla procedura con la deliberazione del proprio Consiglio Comunale del 2 agosto 2012 n. 104 (con cui si erano invero incaricati i competenti uffici ad approfondire le svariate problematiche tecniche ed economico-finanziarie, connesse alla "gestione diretta" della sede farmaceutica), si è tuttavia poi visto nell'impossibilità di proseguire nell'iter preventivato, anche a causa delle sempre più stringenti limitazioni ed esigenze connesse alla cosiddetta "spending review" (ovvero in considerazione delle ben note limitazioni alle nuove assunzioni di personale poste dalla normativa di riferimento, nonché degli obblighi connessi al rispetto del "patto di stabilità" comunale).

Dopo il decreto di assegnazione n. 01801/2009, l'Assessorato regionale - che, dal canto suo, solo nel corso del successivo 2012 ha proceduto alla formale assegnazione della IV e della V sede farmaceutica, già previste in sede di revisione della pianta organica di cui al menzionato decreto assessoriale n. 393/2009 - non ha mai sollecitato l'Amministrazione Comunale di Belpasso ad attivare il presidio assegnato in prelazione (non avendole invero neanche mai chiesto semplici informazioni riguardo allo stato del procedimento, né e tanto meno mosso rilievi di sorta).

Tuttavia, il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 "Farmaceutica", con una imprevedibile accelerazione nell'esercizio delle proprie competenze, ha dapprima - con nota dell'1 agosto 2014 n. 61988 di protocollo (pervenuta in Comune in pieno periodo feriale, ovvero il successivo 19 agosto) - chiesto al Comune di Belpasso "... di conoscere quali atti siano stati posti in essere per l'apertura della farmacia ..." oggetto dell'esercizio di prelazione (e ciò, in maniera quanto mai generica e senza assegnare alcun specifico termine per riscontrare la richiesta di informazioni).

Il medesimo Dipartimento poi – con nota del 29 agosto 2014 n. 66132 di protocollo (pervenuta in Comune il successivo 9 settembre 2014) – ha preavvisato il proprio intendimento “... di procedere alla formalizzazione del provvedimento di decadenza dalla titolarità del comune della VII (rectius: VI) sede farmaceutica ...”, rilevando d’un canto come “... la normativa di settore, specificatamente le disposizioni dettate dall’articolo 10 della legge 2/4/1968 n. 475, tuttora vigente, prescrive la tempestiva attivazione di un procedimento amministrativo, con alcuni passaggi ben determinati tanto sulle modalità quanto sui tempi previsti ...” e dall’altro, come “... l’assenza di tali adempimenti determina il rinvio dell’apertura della farmacia ad una data non precisabile, si risolve in una violazione dell’interesse e del servizio pubblico con responsabilità che coinvolgono anche tale Amministrazione dato il lungo lasso di tempo trascorso ...”.

Con la medesima nota, il Dipartimento regionale ha assegnato al Comune di Belpasso – ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 10/1991 – un termine di 10 giorni dalla ricezione, per la (sola) visione degli atti e presentazione di eventuali controdeduzioni e/o documenti.

Il Dipartimento regionale infine - a seguito di una non meglio conosciuta istruttoria interna conclusasi per quanto consta con la nota del 6 ottobre 2014 n. 76182 di protocollo del Responsabile del Procedimento – col D.D.G. del 30 ottobre 2014 n. 1825/2014, ha decretato la decadenza del Comune di Belpasso dalla titolarità della farmacia della VI sede, dichiarandola per l’effetto vacante e disponendone la successiva assegnazione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 389/99.

E ciò, come si legge nel decreto, avendo per un verso “... ritenuto che persistono ragioni attuali di pubblico interesse al ripristino della legalità violata per la mancata apertura della farmacia, già assegnata nel 2009 ...” e “... preso atto della persistenza, oltre ogni ragionevole limite temporale dell’inerzia del Comune riguardo l’apertura della farmacia...”, correlativamente reputando che sarebbero “... venuti meno i presupposti dell’esercizio della prelazione per la gestione della farmacia (...) considerato che la disciplina normativa di riferimento è orientata a perseguire il preminente interesse pubblico di un’ottimale organizzazione dell’assistenza farmaceutica, a tutela del diritto alla salute dei cittadini, sancito dall’art. 32

*della Costituzione ...* ed altresì *“... di dover attivare ogni utile procedura consentita dall'ordinamento per porre fine alla consolidata inerzia amministrativa del Comune assegnatario ...”* (incidentalmente richiamando infine, anche gli obiettivi di cui alla legge n. 27/2012 di riforma del settore e l'esigenza di attivare le procedure di cui all'articolo 2 della legge n. 389/1999).

Tale D.D.G. è stato tempestivamente impugnato dal Comune di Belpasso innanzi al T.A.R. di Catania, col ricorso annotato al numero 230/2015 di Ruolo Generale.

Nel frattanto, sempre con inusuale solerzia, l'Assessorato Regionale alla Sanità ha dato seguito al provvedimento di decadenza emesso in danno del Comune di Belpasso onde assegnare la VI sede farmaceutica ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 389/1999, avendo per l'effetto ritenuto di interpellare i farmacisti collocati in utile posizione nella “graduatoria di merito degli idonei al concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche della provincia di Catania” (pubblicata sulla GURS n. 15 del 25 novembre 2011, all'esito della procedura concorsuale indetta col bando, approvato con Decreto Assessoriale del 27 giugno 2000 n. 32220 e pubblicato sulla GURS – Serie Speciale Concorsi n. 8 del 28 luglio 2000).

L'Assessorato alla Salute dunque, col successivo D.D.G. del 12 gennaio 2015 – successivamente trasmesso al Comune di Belpasso e dal medesimo impugnato con motivi aggiunti al ricorso su menzionato accompagnati da contestuale istanza cautelare – ha per conseguenza assegnato la titolarità della sede farmaceutica per cui è causa alla predetta Dottoressa Eleonora Zahami (onerandola di effettuare e comunicare, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della nota, gli ulteriori adempimenti di legge finalizzati alla attivazione del presidio farmaceutico e demandando all'Azienda Provinciale Sanitaria di Catania, l'adozione del relativo e consequenziale provvedimento di riconoscimento della titolarità).

Il T.A.R. di Catania, all'esito della Camera di Consiglio del 9 aprile 2015, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare formulata col ricorso per motivi aggiunti proposto dal Comune di Belpasso, con l'ordinanza n. 277/2015, ha ritenuto fondate le censure svolte dall'Ente sin dal ricorso introduttivo, avverso il provvedimento di decadenza impugnato, rilevando in particolare come, *“... nonostante la non esemplare attività amministrativa seguita dal*

*Comune ricorrente, l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto comunque far precedere l'atto di decadenza da un'intimazione contenente un termine perentorio entro il quale definire il procedimento ...*", ordinando all'Assessorato regionale alla Salute di *"... fissare un termine perentorio entro il quale definire la procedura ..."*.

L'Assessorato Regionale alla Sanità però è rimasto del tutto inerte, avendo omesso sia di gravare il *dictum* cautelare di primo grado, sia di ottemperarvi, giacché esso non ha mai fissato alcun termine per la definizione della procedura (così peraltro confermando il carattere strumentale e meramente labiale delle considerazioni espresse negli atti impugnati, circa la rilevanza degli interessi pubblici perseguiti e le presunte ragioni di urgenza a sostegno delle attività dipartimentali poste in essere).

Dal canto suo invece, il Comune di Belpasso, proprio in virtù del su menzionato provvedimento sospensivo ottenuto e "superando" la stessa e protratta inottemperanza regionale, stante l'importanza e rilevanza della questione e nell'interesse della propria cittadinanza, si è solertemente attivato, avendo individuato ed approvato il modello di gestione ottimale della farmacia comunale, optando per la formula dell'affidamento in concessione a terzi, selezionati con regolare procedura competitiva ad evidenza pubblica, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 (deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 4 giugno 2015 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 9 luglio 2015, con allegata "relazione di stima per la determinazione del valore economico della VI farmacia comunale del Comune di Belpasso" utile ai fini della fissazione della base d'asta della relativa procedura).

L'iter a tal punto prontamente avviato dal Comune di Belpasso è stato, tuttavia e bruscamente interrotto dall'appello cautelare interposto, proprio a ridosso della scadenza dei termini di legge, dalla controinteressata ed all'esito del quale l'adito Consiglio di Giustizia Amministrativa, con l'ordinanza n. 495/2015 del 24 luglio 2015, ha reputato di respingere la domanda cautelare di primo grado proposta dal Comune di Belpasso, dopo avere ed in particolare *"... rilevato che: - è riservato al merito, già fissato per il 3 dicembre 2015 dinanzi al Tar, l'approfondimento del tema principale - e potenzialmente pregiudiziale - della necessità di una formale e distinta diffida ad adempiere,*

*all'indirizzo del Comune, in una fattispecie nella quale lo stesso Comune, acquisita nel 2009 la titolarità di una farmacia, era rimasto inerte per cinque anni non provvedendo a renderla attiva, e dove comunque la Regione ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza; - qualora si accerti la legittimità della decadenza, andrebbe esaminata la questione di rito se il Comune abbia interesse e sia legittimato processualmente a contestare lo scorrimento di una graduatoria ancora vigente in luogo della indizione di una nuova gara ...", ha ritenuto che "... ai fini cautelari, l'ordinanza impugnata non evidenzia le ragioni di pregiudizio, che sorreggerebbero la sospensione degli atti impugnati, della cui gravità ed irreparabilità è invece ragionevole dubitare, proprio in ragione della sostanziale inerzia in precedenza serbata dal Comune e della imminente definizione nel merito del giudizio ...".*

*Pur non di meno, con nota dell'11 agosto 2015 n. 23692 di protocollo, il Comune di Belpasso ha chiesto all'Assessorato Regionale alla Salute "... per il raggiungimento del preminente interesse pubblico di un'ottimale organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a tutela del diritto alla salute dei cittadini, sancito dall'art. 32 della Costituzione, di voler annullare e/o revocare in autotutela il D.D.G. del 30 ottobre 2014 n. 1825/2014 adottato dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 "Farmaceutica", che ha decretato la decadenza del Comune di Belpasso dalla titolarità della VI Sede Farmaceutica, nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali ...", dichiarandosi sin da subito "... nella possibilità di avviare entro il 15 settembre 2015 la procedura per l'affidamento in concessione a terzi della gestione della VI Sede Farmaceutica, prevedendone la conclusione e la conseguente attivazione del presidio farmaceutico entro il 15 novembre 2015 ...".*

*Anche tale ultima istanza però, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro da parte dell'Assessorato regionale alla Salute.*

*Infine, con la sentenza del 31 marzo 2016 n. 906, il T.A.R. di Catania – ribaltando l'esito favorevole ottenuto nella fase cautelare – ha infine respinto il ricorso proposto dal Comune di Belpasso avverso il decreto del 30 ottobre 2014 n. 1825 che ha sancito la decadenza dell'Ente dalla titolarità della farmacia della VI sede ed ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso gli atti assessoriali consequenziali finalizzati*

all'assegnazione della medesima sede farmaceutica a soggetti terzi.

Per maggiore chiarezza, è utile rilevare che la vicenda che ha decretato la decadenza della prelazione concessa agli Enti Locali e l'assegnazione a soggetti terzi delle sedi farmaceutiche ha visto coinvolti anche i Comuni di Santa Maria di Licodia, San Giovanni La Punta e Mascalucia.

Questi ultimi due in particolare, hanno anch'essi proposto ricorso e motivi aggiunti innanzi al T.A.R. di Catania (N.R.G. 2800/2014 e N.R.G. 229/2015) ma senza ottenere alcun diverso e positivo esito, stante che i ricorsi sono stati ugualmente rigettati con sentenza n. 909/2016 e con sentenza n. 907/2016.

Ulteriore ricorso (N.R.G. 138/2015) è stato proposto innanzi al T.A.R. di Catania da parte di alcuni Farmacisti avverso i provvedimenti assessoriali di assegnazione delle sedi farmaceutiche divenute vacanti ai Farmacisti utilmente inseriti nella citata graduatoria del 2011, accolto dal Giudice amministrativo con sentenza n. 910/2016.

I Comuni di San Giovanni la Punta e Mascalucia, avverso le su menzionate sentenze che avevano decretato in loro danno la perdita della sede farmaceutica, proponevano appello con contestuale istanza di inibitoria (N.R.G. 657/2016 e N.R.G. 609/2016) innanzi al C.G.A. che però, con le ordinanze n. 525/2016 e n. 491/2016, rigettava l'istanza cautelare.

I Farmacisti utilmente inseriti nella citata graduatoria del 2011, proponevano appello (N.R.G. 617/2016) avverso la sentenza del T.A.R. di Catania n. 910/2016 che annullava i provvedimenti assessoriali d'assegnazione emessi nei loro confronti.

In questo caso il C.G.A. ha accolto l'istanza d'inibitoria avanzata contestualmente all'appello, sospendendo l'efficacia della sentenza impugnata con ordinanza n. 531/2016.

Infine appare utile citare anche l'interrogazione n. 3244 del 21 luglio 2015 avanzata dal deputato regionale On. Alfio Papale (primo firmatario), ma annunciata solo alla seduta d'aula n. 337 del 24 maggio 2016 ed ancora inesitata, con la quale veniva tra l'altro chiesto al Governo regionale di sapere *"... se non ritengano alquanto sospetta la solerzia usata dal dirigente del Serv. 7 del suddetto Assessorato, che dopo 5 anni di inerzia, in un periodo estivo notoriamente privo di personale perché collocato in ferie abbia preteso in particolare risposte in pochi giorni ..."* e *"... se la correttezza della*

*procedura amministrativa e la sospetta solerzia non sia frutto di interessi particolari che stanno arrecando e arrecheranno ulteriormente gravi danni economici all'amministrazione comunale interessata, privilegiando interessi di privati al primario interesse pubblico da fare gestire alla collettività Belpassese ...".*

Per quanto sopra esposto e motivato,

**SI CHIEDE**

All'Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica del tribunale di Catania di Voler disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.

Si formula altresì e contestualmente denuncia-querela, ove e qualora dagli accertamenti emergessero fatti-reato procedibili a querela di parte.


Si chiede infine, di essere avvisati - ai sensi dell'articolo 406 c.p.p. - in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari e - ai sensi dell'articolo 408 c.p.p. - in caso di richiesta di archiviazione.

Si allegano gli atti e/o provvedimenti *infra* citati.

Con ogni osservanza.

Belpasso, 3 novembre 2016.

Carlo Caputo



MINISTERO CARABINIERI "SICILIA"  
- STAZIONE DI BELPASSO -  
ASTO per la susposta denuncia presentata  
alle cre. 1300 del 30/11/2016  
cui si rilascia copia  
Belpasso, il 30/11/2016

**IL COMANDANTE**  
(Ag. Rosalia De Fazio)